



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2102/DecA/87 DEL 11.08.2010

- Oggetto: **disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Homarus gammarus*) e della granseola o granceola (*Maja squinado*). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l'immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il Regolamento per relativa esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;

VISTO Il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

VISTO il Regolamento (CE) n. 104 del 17 dicembre 1999 "Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura",

VISTO Il Regolamento (CE) n. 2065 del 22 ottobre 2001 "Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" come modificato dal decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2249/DecA/92 del 14 settembre 2009 "Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412/1995 – disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*) – termini e modalità per la commercializzazione".

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14968 del 14/07/2010 l'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale ha evidenziato la difficoltà per i servizi veterinari delle ASL della Sardegna di provvedere ad effettuare entro il 31 agosto 2010 il censimento delle vasche destinate al mantenimento in vita dei crostacei in attesa di commercializzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

VISTI in particolare, l'articolo 5 che disciplina il periodo di divieto di pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Homarus gammarus*) e della granseola o granceola (*Maja squinado*) - comunemente conosciuta in Sardegna con il nome di "capra di mare" - e l'articolo 7 che stabilisce i termini entro i quali, scaduto il termine di pesca, è possibile la detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli stessi crostacei di cui sopra;

RITENUTO necessario adeguare la disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del DADA n. 142/1995 per rispondere in modo più adeguato alle esigenze di commercializzazione degli operatori del settore pur nella garanzia di una adeguata conservazione del pescato;

DECRETA

ART. 1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore dei Piani locali di gestione che saranno predisposti nell'ambito dell'attuazione della Misura 3.1 del P.O. FEP 2007-2013, in conformità alle previsioni dell'art. 37 lettera m del Regolamento (CE) 1198/2006, nel mare territoriale della Sardegna, la pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*) e dell'astice (*Hommarus gammarus*) è vietata dal 1 settembre di ogni anno alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In tale periodo è vietata altresì la pesca della granseola o granceola (*Maja squinado*).

Le femmine delle specie di cui sopra di qualsiasi lunghezza recanti uova sotto l'addome devono essere rigettate in mare.

ART. 2 Il trasporto, la detenzione, l'immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), astice (*Hommarus gammarus*), granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto sono consentiti sino al successivo 30 settembre a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui al successivo articolo 3 del presente decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

ART. 3

Entro il 1 settembre, gli esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*) e astice (*Hommarus gammarus*), granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna in attesa dell'immissione sul mercato devono essere marcati mediante l'applicazione di etichette fisse riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura.

L'operazione di marcatura è a cura dell'operatore (persona fisica o giuridica) che detiene gli individui delle specie di cui al comma 1 pescati nel mare territoriale della Sardegna per l'immissione sul mercato (detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

L'operatore, compila, inoltre una scheda, secondo il modello allegato al presente decreto, che riporta un numero progressivo, gli estremi del documento di tracciabilità e controllo, la data della marcatura e i seguenti elementi identificativi dell'esemplare: sesso, peso, lunghezza totale, lunghezza carapace. La scheda è inviata via fax o posta elettronica certificata al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre di ogni anno. La scheda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. L'operatore è obbligato a tenere a disposizione degli organi di controllo copia della scheda di cui sopra, trasmessa al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Gli organi di controllo effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni contenute nelle schede compilate.

ART. 4

Dal 1 al 30 settembre di ogni anno sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di individui vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), astice (*Hommarus gammarus*) e granseola o granceola (*Maja squinado*), pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto, privi della marcatura di cui al precedente articolo 3 e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 963/1965".

- ART. 5 Il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2249/DecA/92 del 14 settembre 2009 "Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412/1995 – disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*) – termini e modalità per la commercializzazione" è abrogato. Il primo comma dell'art. 5 del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 è abrogato. Il primo comma dell'articolo 7 del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 è abrogato.
- ART. 6 Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.
- ART.7 Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
- ART. 8 Si dispone la pubblicazione di un avviso sui principali quotidiani locali al fine di dare la massima pubblicità al presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

ALLEGATO

(modello richiesta autorizzazioni operatori)

(su carta intestata dell'impresa)

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale
Servizio pesca
Via Pessagno, 4
09126 Cagliari
fax: 070 6062516
mail: agr.pesca@regione.sardegna.it

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, residente in _____, provincia _____ via/piazza

Codice fiscale _____ in qualità di titolare legale rappresentante dell'Impresa

CF/P.IVA _____ con sede

legale in _____ via/piazza

_____ tel. _____ fax

_____ e-mail _____ PEC o strumento analogo (si veda la nota n. 9)

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo (così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

DICHIARA

che nella vasca/vasche di mantenimento di proprietà dell'impresa sono presenti esemplari di (barrare la/e corrispondente/i casella/e)

aragosta (*Palinurus elephas*) n. _____

aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*) n. _____

astice (*Hommarus gammarus*) n. _____

granseola o granceola (*Maja squinado*) n. _____

pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto _____ (inserire anno di riferimento) e pertanto marcate in conformità alle disposizioni vigenti.

Nella tabella seguente sono riportati gli elementi identificativi di dettaglio dei suddetti esemplari e le informazioni relative alla singola operazione di marcatura.

			DATI MARCATURA		ELEMENTI IDENTIFICATIVI ESEMPLARE			
n° progressivo	estremi del documento di tracciabilità e controllo ¹	specie	n° riportato nell'etichetta	data della marcatura	sexso	peso	lunghezza Totale	lunghezza carapace

¹ Art. 8 del Regolamento (CE) 22 ottobre, n. 2065/2001



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N.

DEL

luogo e data _____

firma _____

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità.